

**Simona Maniscalco**

Avvocato, consigliere nazionale AIAS,
componente della Rete Giuridica AIAS



La Posidonia: risorsa o rifiuto?



Durante la stagione estiva capita, spesso, che i comuni costieri debbano fare i conti con un fenomeno naturale, quello del deposito, lungo il litorale, della *Posidonia oceanica*. Si tratta di una pianta tipica del mar Mediterraneo che svolge una funzione preziosa per la tutela della costa. Tuttavia, la proliferazione porta ad accumuli imponenti lungo gli arenili, generando criticità nella gestione per garantire la fruibilità delle spiagge.

Il Ministero dell'Ambiente è intervenuto più volte a specificare le procedure adottabili, trascurando, forse, di specificare il principio discriminante da adottare per individuare la corretta gestione: tra risorsa o rifiuto.

Da un punto di vista biologico è nota la sua importante funzione di polmone verde del mare. Le sue foglie e radici trattengono la sabbia e riducono la forza delle onde, difendendo le spiagge dall'erosione, inoltre, svolge una importante funzione di protezione della biodiversità marina.

Il ciclo biologico della pianta vede, in autunno, l'invecchiamento delle foglie che si staccano. Il moto ondoso le porta verso la riva fino al loro deposito sulle spiagge. L'accumulo di foglie secche e sabbia crea delle grandi barriere geometriche chiamate "*banquette*". Queste barriere assorbono l'energia delle onde invernali, impedendo al mare di portarsi via la sabbia della spiaggia, difendendole dal fenomeno dell'erosione. Questa sua preziosa funzione, si scontra, durante il periodo estivo, con la difficoltà di gestione degli enormi volumi di Posidonia che si riversa sulle spiagge, frequentate dai bagnanti, che manifestano una sofferente convivenza con la pianta,



a causa del cattivo odore, della putrefazione e dell'incuria a cui viene, spesso, abbandonata da parte degli enti gestori.

La Posidonia spiaggiata nasce come risorsa ecologica fondamentale per l'ambiente, ma viene spesso gestita e normata come un rifiuto urbano a causa dei conflitti con la balneazione e dei costi di pulizia dei litorali. Il Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006) classifica i residui di *Posidonia oceanica* spiaggiati come **rifiuto urbano** (articolo 184, comma 2, lettera d). Tuttavia, lo stesso codice (articolo 183, comma 1, lettera n) esclude dalle attività di gestione dei rifiuti le operazioni di pulizia e movimentazione di materiali naturali depositati da mareggiate sullo stesso sito. Proprio quest'ultimo aspetto è quello che genera i conflitti maggiori nella gestione del fenomeno.

Le praterie di Posidonia sono classificate habitat prioritario di conservazione dalla direttiva 92/43/CEE e dalla Convenzione di Barcellona.

La Posidonia spiaggiata è composta dalle foglie morte che vengono trasportate, dalle onde, vicino la costa.

I cumuli svolgono una funzione protettiva dell'arenile limitando la forza del moto ondoso. Tuttavia, accumuli importanti, dove la corretta gestione viene trascurata e la matrice vegetale si miscela con frammenti di materiali di origine antropica, degenerano in focolai pericolosi. Questo fenomeno si manifesta, soprattutto, in quelle zone dove, al fine di consentire la balneazione, gli enti locali o i gestori movimentano i residui accumulandoli nei pressi delle spiagge, lontano dal bagnasciuga, limitando l'azione a uno spostamento.

Un residuo vegetale oppure un rifiuto pericoloso?

Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, la Posidonia è considerata un residuo vegetale naturale e non un rifiuto pericoloso o speciale.

È evidente che date le caratteristiche naturali e di sedimentazione sugli arenili, le previsioni normative non facilitano la gestione di questo materiale, ingenerando equivoci di interpretazione della disciplina.



Fotografie per gentile concessione dell'autore.

Con la pronuncia del **18.08.2025** si è espressa la **Cassazione penale, III sez. con la sentenza n. 29543**, specificando che:

I residui di Posidonia oceanica depositati sugli arenili presentano una peculiare natura giuridica, in quanto suscettibili di essere qualificati, a seconda delle modalità di gestione, tanto come risorsa ambientale quanto come rifiuto. Qualora tali materiali siano oggetto di accumulo antropico protratto nel tempo, al di fuori delle ipotesi tassative di trattamento in situ previste dalla normativa statale, essi ricadono nella disciplina sui rifiuti, con conseguente configurabilità del reato di deposito incontrollato ai sensi dell'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, avente natura permanente sino alla cessazione della condotta antigiuridica.

Si tratta di una sentenza recentissima di particolare interesse perché, meglio di altri interventi, chiarisce la condizione per classificare la Posidonia. Tale pronuncia tiene conto anche della disamina espressa nella **circolare del 20 maggio 2019 del Ministero dell'Ambiente**.

La circolare tiene conto dell'incidenza del fenomeno sulle coste italiane, sia dal punto di vista degli interessi socioeconomici sia di quelli di carattere specialmente scientifici del ruolo di protezione svolto dalla pianta, in ordine alla difesa delle coste. Su tali basi, il Ministero evidenzia come la gestione della Posidonia debba essere improntata a criteri di particolare cautela. Ne discende un'impostazione che privilegia, in via generale, il mantenimento *in situ* della Posidonia, relegando la rimozione a soluzione residuale e subordinata a una valutazione puntuale delle specifiche condizioni locali. Il principio che funge da discriminante tra la gestione *in situ*, di fatto l'accumulo sulla spiaggia e l'obbligo di gestione come rifiuto, è dettato dalla gestione della Posidonia. La disciplina prevede la possibilità di raccogliere e accumulare la pianta direttamente sulla spiaggia quando questa è direttamente funzionale e impiegata nella protezione della costa. Nel caso in cui, invece, l'ente gestore accumuli il materiale nei pressi degli arenili senza pre-

vedere operazioni di reimpiego a tutela del litorale, si configura una gestione incontrollata di rifiuti.

La circolare li definisce: «*formazione di accumuli artificiali di difficile gestione*».

È proprio tale passaggio a segnare il punto di frizione tra la dimensione ecologica del fenomeno e la sua possibile rilevanza penalistica. In tale contesto, il Ministero chiarisce che

In linea generale, i materiali vegetali spiaggiati sono considerati rifiuti qualora si manifesti la volontà di disfarsene, oppure risorse qualora utilizzati a protezione degli arenili e dei loro ecosistemi.

Indipendentemente da qualsiasi opzione di gestione si scelga – mantenimento in loco delle *banquettes*, spostamento degli accumuli, interrimento *in situ*, trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio, trasferimento in discarica degli accumuli – è in capo alle amministrazioni comunali o al concessionario/gestore della spiaggia rimuovere qualunque rifiuto di origine antropica presente tra e sopra gli accumuli delle biomasse vegetali spiaggiate.

In conclusione

È la modalità di gestione a classificare, sostanzialmente, la Posidonia, valutando una gestione ecologicamente orientata della Posidonia spiaggiata a una forma di accumulo artificiale protratto, suscettibile di assumere rilievo penalistico quale gestione illecita di rifiuti.

